



POR FESR LAZIO 2007-2013

AVVISO PUBBLICO

INSIEME X VINCERE

Art. 1 – Finalità e oggetto	2
Art. 2 – Tipologie di intervento e Risorse finanziarie.....	2
Art. 3 – Definizioni e riferimenti normativi.....	3
Art. 4 – Soggetti beneficiari e forme di aggregazione	6
Art. 5 - Settori di attività ammissibili	8
Art. 6 – Requisiti soggettivi di ammissibilità	8
Art. 7 - Rapporti con Sviluppo Lazio S.p.A.....	10
Art. 8 – Attività ammissibili e dimensione dei progetti imprenditoriali	10
Art. 9 – Spese ammissibili, forma e intensità del contributo	11
Art. 10 – Disposizioni generali	16
Art. 11 – Termini e modalità di presentazione delle domande	17
Art. 12 – Procedure per l’ammissione delle domande	19
Art. 13 – Criteri di valutazione.	20
Art. 14 - Realizzazione dei progetti imprenditoriali	23
Art. 15 – Termini e modalità di erogazione delle agevolazioni.....	23
Art. 16 – Monitoraggio e controllo	24
Art. 17 – Obblighi dei soggetti beneficiari	24
Art. 18 – Modifiche dei progetti e Revoca delle agevolazioni	25
Art. 19 – Diritto di accesso e responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.	27
Art. 20 – Trattamento dei dati personali	27
Art. 21 – Norme di rinvio.....	27



Art. 1 – Finalità e oggetto

1. Il presente Avviso Pubblico è emanato in attuazione del Programma Operativo Regionale *“Competitività regionale e occupazione”* 2007-2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) a valere sull’Asse I *“Ricerca, Innovazione e rafforzamento della base produttiva”* e sui seguenti Obiettivi operativi ed Attività:
 - Obiettivo operativo 1) *“Sviluppo della ricerca industriale e delle attività di trasferimento tecnologico sul tessuto imprenditoriale regionale”*, Attività 1 *“Potenziamento e messa in rete delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico”*.
 - Obiettivo operativo 2) *“Rafforzamento dello sviluppo imprenditoriale e della capacità innovativa delle PMI”*, Attività 2 *“Sostegno agli investimenti innovativi delle PMI”* e Attività 4 *“Acquisizione di servizi avanzati per le PMI”*.
2. Inoltre, il presente avviso è coerente con il Programma Strategico Regionale per la Ricerca, l’Innovazione ed il Trasferimento Tecnologico 2011 – 2013, di cui all’art. 10 della Legge Regionale 4 agosto 2008 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, già deliberato dalla Giunta Regionale con DGR n. 287 del 17 giugno 2011 e adottato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 25 del 25 luglio 2012, che prevede nell’ambito dell’obiettivo strategico 1 – *“Sostegno all’innovazione della struttura produttiva e al trasferimento tecnologico”* l’obiettivo specifico 1.2 *“Favorire l’investimento in R&S da parte delle PMI e l’obiettivo specifico 1.3. “Reti di impresa, networking interregionale e transazionale e partecipazione delle PMI a bandi europei e nazionali”*.
3. Con il presente Avviso Pubblico la Regione Lazio promuove la realizzazione di progetti da parte di aggregazioni di imprese laziali nelle forme di ATI, ATS, Consorzi e Contratti di Rete appartenenti ai settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi, al fine di accrescerne la capacità innovativa, la competitività sul mercato, razionalizzarne i costi e consentire occasioni di scambio e di conoscenze.
4. Il testo del presente Avviso Pubblico fissa le risorse disponibili, i termini iniziali e finali per la presentazione delle domande, i criteri e le condizioni per l’ammissibilità dei progetti imprenditoriali comuni, la documentazione da allegare.
5. La documentazione è pubblicata sul sito www.sviluppo.lazio.it. e www.porfesr.lazio.it.

Art. 2 – Tipologie di intervento e Risorse finanziarie

1. Ai sensi e per le finalità esplicitate nel precedente articolo, le domande di accesso a contributo potranno riguardare la realizzazione di progetti imprenditoriali ricadenti in una delle seguenti tipologie:



- a) **“Start-up di reti”**: progetti imprenditoriali finalizzati alla costituzione di aggregazioni tra imprese nella forma del “Contratto di rete”;
 - b) **“Investimenti in rete”**: progetti imprenditoriali finalizzati alla realizzazione del “Programma comune di rete” da parte di PMI e dei loro investimenti innovativi strettamente connessi a detto Programma;
 - c) **“Valore Aggiunto Lazio”**: progetti imprenditoriali ricadenti nelle seguenti tipologie:
 - i. progetti di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale realizzati in maniera congiunta da PMI, eventualmente anche in collaborazione con Organismi di ricerca, e con la partecipazione di almeno una Grande Impresa o una impresa che, *in ogni caso*, posseda un Indicatore sintetico di complessità organizzativa (di cui al successivo art. 3) non inferiore a € **4.000.000,00 (quattromilioni)**;;
 - ii. progetti delle PMI connessi ai progetti *di cui al punto i.* e comunque finalizzati alla crescita tecnologica, organizzativa e di mercato delle stesse.
2. Le risorse stanziare per il presente Avviso Pubblico sono pari a complessivi € 50.000.000,00, di cui € 8.000.000,00 a valere sulle disponibilità dell’Asse I del POR FESR Lazio 2007–2013, fatti salvi eventuali rifinanziamenti decisi dall’Autorità di Gestione del POR, € 22.000.000 a valere sul Fondo regionale per la promozione della ricerca e lo sviluppo dell’innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio di cui alla LR 13/2008 e ss.mm.ii ed € 20.000.000,00 a valere sul capitolo di cofinanziamento regionale per la realizzazione di interventi in materia di ricerca e innovazione.

Le risorse stanziare sono così suddivise tra le tre tipologie di progetti imprenditoriali di cui al comma 1:

- “Start-up di reti”: € 8.000.000
- “Investimenti in rete”: € 17.000.000
- “Valore Aggiunto Lazio”: € 25.000.000.

La Direzione regionale competente potrà, con apposita determinazione, adeguare tali dotazioni con cadenza trimestrale in funzione dell’assorbimento delle risorse attraverso i progetti presentati.

Art. 3 – Definizioni e riferimenti normativi

1. Il presente Avviso Pubblico utilizza le seguenti definizioni:

- a. **«contratto di rete»**: il contratto di cui al comma 2-bis dell’art. 42 del Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 che sostituisce il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii.;
- b. **«programma comune di rete»**: il programma comune di rete di cui al comma 2-bis dell’art. 42 del Testo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 che sostituisce il comma 4-ter dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e ss.mm.ii..



- c. «**Manager di rete**»: *temporary manager* appositamente contrattualizzato per gestire i rapporti delle imprese aggregate in forma di Contratto di rete nonché l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Le competenze manageriali sono attestate da idoneo titolo professionale o da curriculum comprovante adeguata esperienza e corrispondente al ruolo svolto all'interno del Contratto di rete.
- d. «**piccole e medie imprese**» o «**PMI**»: imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I al Regolamento n. 800/2008 della Commissione e come definite nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18.04.2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE L 124 del 25.05.2003). Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
- e. «**grandi imprese**»: imprese che non soddisfano i criteri di cui all'allegato I al Regolamento 800/2008 della Commissione e come definite nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18.04.2005 di recepimento della raccomandazione comunitaria 2003/361/CE del 06.05.2003 (GUCE L 124 del 25.05.2003).
- f. «**de minimis**»: Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 379 del 28.12.2006;
- g. «**imprese indipendenti**»: il requisito è definito nel Decreto Ministero Attività Produttive del 18.04.2005.
- h. «**impresa in difficoltà**»: definite dagli *Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà*, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C244 del 1.10.2004 ovvero, nel caso di PMI, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Reg. 800/2008, dove per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
- i. qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - ii. qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - iii. indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.



Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera iii).

- i. **«disciplina antiriciclaggio»**: è quella stabilita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 che, all'art. 2, comma 1, stabilisce «le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: 1) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni; 2) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 3) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività; 4) la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolare l'esecuzione»;
- j. **«regolamento generale di esenzione»** o **«RGE»**: Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L 214 del 09.08.2008;
- k. **«ricerca industriale»**: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi.
- l. **«sviluppo sperimentale»**: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale. Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili. Sono inoltre ammissibili aiuti alla produzione e al collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non possano essere impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti,



linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

m. «**organismo di ricerca**»: è un soggetto quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie. Tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;

n. «**Indice sintetico di complessità organizzativa**»: è la somma algebrica della media ponderata IRAP di competenza della Regione Lazio e del nuovo capitale proprio. La media ponderata IRAP è ottenuta con la seguente formula $(3 \cdot X_n + 2 \cdot X_{n-1} + X_{n-2}) / 6$. Dove X_n è la base imponibile ai fini IRAP di competenza della Regione Lazio risultante dall'ultima dichiarazione IRAP inviata all'Agenzia dell'Entrate all'atto della presentazione della domanda, X_{n-1} è la medesima base imponibile risultante dalla dichiarazione dei redditi precedente e X_{n-2} quella relativa all'esercizio ancora precedente. Il nuovo capitale proprio è quello apportato nell'impresa in conformità con le previsioni dell'art. 1 del DL n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, risultante dalle ultime due dichiarazioni dei redditi inviate all'Agenzia dell'Entrate. Ove un'impresa abbia una base imponibile ai fini IRAP di competenza anche di altre Regioni diverse dal Lazio il nuovo capitale proprio da sommare alla media ponderata IRAP va calcolato in proporzione all'IRAP di competenza della Regione Lazio. A fini del calcolo dell'Indice sintetico di complessità organizzativa fanno fede esclusivamente i dati dichiarati all'Agenzia delle Entrate. Fa eccezione il caso di nuovo capitale proprio apportato nell'impresa nel periodo per il quale non è ancora possibile inviare all'Agenzia delle Entrate la relativa dichiarazione. In tale caso l'impresa presenta idonea documentazione a dimostrazione dell'apporto di nuovo capitale proprio e i diritti acquisiti per effetto di tale apporto, sono sospesi fino alla produzione dei dati dichiarati all'Agenzia delle Entrate e revocati ove non prodotti entro trenta giorni dalla data della relativa dichiarazione o laddove l'apporto dichiarato all'Agenzia delle Entrate risulti inferiore a quanto dichiarato in domanda.

Art. 4 – Soggetti beneficiari e forme di aggregazione

1. Le richieste di contributo possono essere presentate, a seconda della tipologia dei progetti, dai seguenti soggetti:
 - a) per la tipologia “**Start-up di reti**”; da costituente aggregazioni di imprese sotto forma di Contratto di rete, ovvero costituite in tale forma da non più di sei mesi al momento di presentazione di detta richiesta;
 - b) per la tipologia “**Investimenti in rete**”; da aggregazioni di imprese sotto forma di Contratto di rete o Consorzio, già formalmente costituiti al momento della presentazione della domanda;



- c) per la tipologia “Valore Aggiunto Lazio”; da aggregazioni sotto forma di Contratto di rete, ATI/ATS o Consorzio; i consorzi dovranno essere già formalmente costituiti. Viceversa per Contratti di rete, ATI/ATS, è sufficiente che al momento della presentazione della domanda sia presentata una dichiarazione d’intenti a formalizzarne la costituzione, in caso di ottenimento del finanziamento, prima della sottoscrizione dell’atto d’impegno.
2. Le aggregazioni devono essere formate, pena l’inammissibilità, da almeno tre PMI fra loro Imprese indipendenti ed in possesso dei requisiti di cui all’art.6.
 3. Per la tipologia dei progetti sub a) e sub b) di cui al comma 1 del presente articolo, il contributo pubblico è riconosciuto esclusivamente alle PMI partecipanti all’aggregazione, secondo quanto disposto dal successivo comma 4.
 4. In caso di aggregazioni nella forma di Contratto di rete, ATI o ATS, il contributo pubblico è riconosciuto alle singole imprese partecipanti all’aggregazione e tra queste solo alle PMI e alle GI che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 6. La misura di detto contributo è rapportata all’attività svolta da ciascuna impresa, come indicato nel progetto imprenditoriale ammesso a finanziamento.
 5. Nel caso di domanda presentata da un Consorzio, sebbene tale forma rappresenti di per sé soggetto giuridico autonomo, il contributo pubblico è corrisposto, pro quota, direttamente alle singole imprese consorziate che partecipino al progetto imprenditoriale, secondo le indicazioni fornite dagli organi deliberanti del Consorzio. Pertanto le consorziate dovranno possedere singolarmente i requisiti di cui al successivo art. 6. Qualora uno o più, tra i consorziati partecipanti al progetto, abbiano sede o unità operativa al di fuori della Regione Lazio, questi ultimi non potranno beneficiare del contributo pubblico che sarà destinato, pro quota, alla parte del progetto d’investimenti realizzato dalle imprese consorziate con sede o unità operativa nella Regione, al momento della presentazione della domanda, ovvero che abbiano aperto tale sede o unità operativa nella Regione a seguito della valutazione positiva del progetto di investimento, entro 60 giorni successivi la comunicazione di concessione del contributo, qualora il progetto risulti ugualmente realizzabile dal Consorzio. Il rappresentante legale del Consorzio sarà il soggetto per il cui tramite intercorreranno i rapporti tra Sviluppo Lazio S.p.A. e le singole imprese consorziate, secondo quanto specificato al successivo articolo 7. In caso di inadempimento delle singole imprese consorziate sono e rimangono responsabili nei confronti di Sviluppo Lazio S.p.A. e della Regione Lazio sia il Consorzio sia le imprese consorziate, in solido tra loro.
 6. Nel caso di aggregazione nella forma di Contratto di rete dovrà essere indicata la capofila del progetto, obbligatoriamente il Capofila VAL nel caso dei progetti “Valore aggiunto Lazio”, che, oltre ad avere il compito di raccogliere e coordinare la documentazione di tutti i soggetti partecipanti, ha la responsabilità della tenuta dei rapporti con Sviluppo Lazio S.p.A. e con la Regione Lazio.
 7. In caso di ATI/ATS, le società dovranno conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un’impresa del raggruppamento, obbligatoriamente il Capofila VAL nel caso dei progetti “Valore aggiunto Lazio”, la quale presenta il progetto per conto proprio e per conto dei mandanti - assumendo il ruolo di mandataria - che, oltre ad avere il compito di raccogliere e coordinare la



documentazione di tutti i soggetti partecipanti, ha la responsabilità della tenuta dei rapporti con Sviluppo Lazio S.p.A. e con la Regione Lazio.

Art. 5 - Settori di attività ammissibili

1. Possono partecipare alla selezione di progetti le imprese operanti in tutti i settori di attività della classificazione ATECO 2007 con esclusione dei seguenti:
 - A – Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
 - G – Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
 - H – Trasporto e magazzinaggio (limitatamente ai codici 49.32 – 49.39 – 49.42 – 52.21 - 53)
 - I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
 - K – Attività finanziarie e assicurative
 - L – Attività immobiliari
 - N – Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
 - O – Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
 - P – Istruzione
 - T – Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
 - U – Organizzazioni ed organismi extraterritoriali

2. Sono, inoltre, escluse le imprese operanti o che per effetto del progetto andassero ad operare, in settori non etici (pornografia, gioco d'azzardo, ed altri resi noti via via sui siti di cui all'art. 1, comma 5) e nei settori ritenuti sensibili dalla vigente normativa comunitaria:
 - industria siderurgica;
 - fibre sintetiche [relativamente alle produzioni individuate dall'Allegato II degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)];
 - costruzioni navali [secondo la definizione di cui all'art. 2 della Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (2003/C 317/06)];
 - industria carbonifera.

3. I progetti oggetto della richiesta di finanziamento devono essere inequivocabilmente ed in via esclusiva, pena l'esclusione, rivolti all'ambito applicativo civile e, comunque, non riguardanti i materiali di armamento come definiti dall'art.2 della Legge del 9 Luglio 1990 n. 185 e ss.mm. e i.i..

Art. 6 – Requisiti soggettivi di ammissibilità

1. Per tutte le tipologie di progetti agevolabili di cui al precedente articolo 2, potranno ottenere i contributi previsti dal presente Avviso Pubblico i soggetti richiedenti di cui all'art. 4, partecipanti all'aggregazione, in possesso dei seguenti requisiti al momento di presentazione della domanda:



- avere almeno una sede operativa nel Lazio risultante dal certificato camerale, ovvero impegnarsi ad aprire una sede o una unità locale operativa a seguito della valutazione positiva del progetto di investimento entro i 60 giorni successivi alla data di comunicazione di concessione del contributo;
- essere iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) competente per territorio e risultare ivi attivi;
- operare nei settori ammissibili di cui all'articolo 5;
- non presentare le caratteristiche di Impresa in difficoltà e, comunque, essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a concordato preventivo, fallimento, amministrazione controllata, scioglimento o liquidazione e non presentare gravi squilibri economico-patrimoniali tali da non consentire di far fronte alle proprie obbligazioni;
- possedere una situazione di regolarità contributiva attestata dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- essere in regola con la normativa antimafia (articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490), nel caso in cui il contributo totale richiesto risulti superiore ad Euro 154.937,00;
- essere in regola con la Disciplina antiriciclaggio;
- non aver ricevuto contributi o sovvenzioni per l'attuazione dell'intervento per il quale vengono richieste le agevolazioni, con riferimento sia alle risorse comunitarie sia a quelle derivanti da altri strumenti agevolativi disposti a valere su risorse pubbliche nazionali, regionali o locali, fatta eccezione per le agevolazioni sotto forma di garanzia e abbattimento di interessi, nel rispetto dei limiti di cumulo stabiliti dai regolamenti di riferimento;
- non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di cui al presente Avviso Pubblico, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche, causati da circostanze aventi natura penale imputabili a comportamenti fraudolenti dei beneficiari ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- operare nel rispetto delle vigenti normative in materia di edilizia ed urbanistica, in materia di tutela ambientale, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro, delle normative per le pari opportunità tra uomo e donna e delle disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale e territoriale del lavoro con particolare riferimento agli obblighi contributivi e a quanto disposto dagli artt. 4 e 7 della L.R. 18 settembre 2007, n. 16 "*Disposizioni dirette alla tutela del lavoro, al contrasto e all'emersione del lavoro non regolare*";

2. Costituiscono altresì condizioni di ammissibilità:



- il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di ambiente, aiuti di stato, concorrenza e sicurezza;
 - il rispetto delle procedure, la regolarità formale e completezza documentale della domanda di cui all'art. 11 del presente Avviso Pubblico;
 - il rispetto della soglia minima di costo del progetto, come specificato all'art.8 per ciascuna tipologia di progetto imprenditoriale;
 - il conseguimento, in fase di valutazione istruttoria, di cui all'art. 12 del presente Avviso Pubblico, di un punteggio uguale o superiore a 60/100.
3. Costituiscono motivi di inammissibilità, tra l'altro, le proposte di progetto di sviluppo che in sede di domanda presentino:
- il modulo di domanda non sottoscritto dal mandatario dell'ATI/ATS o dal capofila del Contratto di Rete/Legale Rappresentante del Consorzio;
 - la domanda redatta in modo difforme dall'apposita modulistica.

Art. 7 - Rapporti con Sviluppo Lazio S.p.A.

1. I rapporti intercorrenti fra i soggetti richiedenti e Sviluppo Lazio S.p.A. dovranno avvenire per il tramite del mandatario dell'ATI/ATS o del capofila del Contratto di Rete o del Legale Rappresentante del Consorzio che dovrà svolgere le seguenti funzioni:
- a. rappresentare tutte le imprese partecipanti al progetto nei rapporti con Sviluppo Lazio S.p.A. e l'Amministrazione regionale;
 - b. presentare in nome proprio e/o per conto delle altre imprese partecipanti, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, la proposta di progetto comune imprenditoriale;
 - c. richiedere in nome proprio e/o per conto delle imprese che realizzano il progetto imprenditoriale, le erogazioni per stato di avanzamento, attestando la regolare esecuzione delle attività;
 - d. redigere relazioni periodiche sullo svolgimento del progetto imprenditoriale ammesso da trasmettere a Sviluppo Lazio S.p.A..

Art. 8 – Attività ammissibili e dimensione dei progetti imprenditoriali

1. Per i progetti imprenditoriali relativi alla tipologia *“Start up di Reti”* sono finanziabili le spese per l'acquisizione di servizi reali necessarie ad elaborare il programma di rete ed a pervenire alla stipula del Contratto di rete, con importo complessivo di spesa non inferiore a 50.000,00 euro e non superiore ad Euro 200.000,00.
2. Per i progetti imprenditoriali relativi alla tipologia *“Investimenti in rete”* sono finanziabili le spese per investimenti materiali, immateriali e per l'acquisizione di servizi reali finalizzate a realizzare il



progetto imprenditoriale comune, come indicato al precedente art. 2, con importo complessivo di spesa non inferiore a 250.000,00 euro per aggregazione e non superiore a 3 milioni di Euro.

3. Per i progetti imprenditoriali relativi alla tipologia “*Valore Aggiunto Lazio*” sono finanziabili le spese per attività di Ricerca industriale, Sviluppo sperimentale e per l’acquisizione di diritti di proprietà industriale, realizzate in maniera congiunta da tutte le imprese del raggruppamento, eventualmente anche in collaborazione con organismi di ricerca, nonché, per le sole PMI, le spese per l’acquisizione di servizi reali, per diritti di proprietà industriale e per gli investimenti connessi all’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale o comunque finalizzati al loro innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato.

L’importo complessivo di spesa, per l’intero progetto imprenditoriale, non deve essere inferiore a € 1.000.000,00 per aggregazione e non potrà essere superiore:

- al 200% dell’Indice sintetico di complessità organizzativa delle PMI partecipanti all’aggregazione e comunque non superiore a 10 milioni di Euro nel caso in cui il raggruppamento preveda la partecipazione di un’Impresa con un Indicatore sintetico di complessità organizzativa pari o superiore ad € 8.000.000,00
- al 100% dell’Indice sintetico di complessità organizzativa delle PMI partecipanti all’aggregazione e comunque non superiore a 5 milioni di Euro nel caso in cui il raggruppamento preveda la partecipazione di un’Impresa con un Indicatore sintetico di complessità organizzativa pari o superiore ad € 4.000.000,00 ma inferiore ad € 8.000.000,00.

L’investimento materiale ammissibile per l’intero raggruppamento non può essere superiore alla corrispondente spesa ritenuta ammissibile per Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale.

Art. 9 – Spese ammissibili, forma e intensità del contributo

1. Acquisizione di servizi reali.

- a) Sono ammissibili le spese sostenute, attinenti al progetto imprenditoriale e riconducibili ad attività realizzate in sedi operative localizzate nel Lazio, per servizi di consulenza e prestazioni di servizi, acquisiti da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, ed erogate da parte di soggetti indipendenti dalla società richiedente e professionalmente idonei¹.

¹ A titolo non esaustivo rientrano inoltre fra i servizi ammissibili:

Certificazione di qualità di processo e/o di prodotto; - Certificazione ambientale di processo e di prodotto presso le PMI da parte di soggetti certificatori indipendenti accreditati e promozione di iniziative volte a rafforzare gli impegni volontari delle imprese in campo ambientale e sociale (EMAS; ISO 14000; UNI 10939; UNI 11020; Ecolabel; ISO serie 14020; ISO serie 14040 – 14041 – 14042 – 14043; PEFC; la realizzazione di “Patti per il Territorio e l’Ambiente” ; la redazione del Bilancio Ambientale ; la certificazione in accordo allo standard SA 8000 per il miglioramento delle condizioni di lavoro e il rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori; la certificazione in accordo allo standard OSHAS 18001 del sistema di gestione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro); - Servizi di marketing strategico; - Servizi di Energy Management; - Servizi di consulenza per il *technological foresight*, con particolare riferimento all’introduzione di tecnologie con effetti sugli aspetti energetici ed ambientali; - Servizi per la realizzazione di sistemi TIC, informatici e di elevata connettività; - Altre tipologie di servizi volti al miglioramento delle condizioni tecniche ed



b) Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dagli artt. 26 e 27 del RGE relativi rispettivamente agli “Aiuti alle PMI per servizi di consulenza” e agli “Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere”. L’intensità massima dell’aiuto è pari al 50% delle relative spese.

In alternativa, detti aiuti possono essere concessi alle PMI ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 “de minimis” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L379 del 28 dicembre 2006. In tal caso l’intensità di aiuto è pari al 70% dei costi ammissibili per le Microimprese e le Piccole imprese e del 60% per le Medie imprese.

c) Tra le spese per Servizi di consulenza sono comprese quelle relative a:

- “*Manager di Rete*” nel limite massimo di € 100.000,00 per Contratto di Rete. L’aiuto è corrisposto pro-quota ai singoli beneficiari partecipanti al contratto ai sensi del regime applicabile, limitatamente all’effettivo costo sostenuto ed a fronte delle specifiche relazioni di attività svolta dal Manager di rete, purché il termine contrattuale per lo svolgimento di tale attività non ecceda i 12 (dodici) mesi;
- servizi propedeutici alle azioni di internazionalizzazione come consulenza legale, finanziaria, di marketing e commerciale, indagini di mercato e studi di settore; organizzazione di iniziative di cooperazione industriale, commerciale e di export; prima partecipazione collettiva (di imprese in forma aggregata) ad una determinata manifestazione fieristica; partecipazione ad eventi commerciali di rilevanza internazionale, sia all’estero sia sul territorio nazionale; progettazione e realizzazione di eventi promozionali.

d) Relativamente alla tipologia di progetti imprenditoriali “*Start-up di reti*”, le spese potranno riguardare le seguenti tipologie di costi:

- servizi di consulenza prestati da “*Manager di rete*” per la gestione della fase di *start up* del Contratto di rete limitatamente al periodo di elaborazione del programma di rete, purché il termine contrattuale per lo svolgimento di tale attività non ecceda i 12 (dodici) mesi;
- servizi di consulenza per la redazione del piano industriale del Contratto di rete, nonché per eventuali analisi di fattibilità, *audit*, *assessment* organizzativo, finalizzati ad individuare i punti di forza, di debolezza e le criticità legate al processo di aggregazione, con la conseguente individuazione delle eventuali azioni correttive da realizzare attraverso l’attuazione del programma di rete;
- attività di qualificazione tecnica delle figure professionali coinvolte dal progetto di innovazione organizzativa;
- ricerche di mercato, piano di marketing strategico per lo sviluppo commerciale nazionale ed internazionale;
- ideazione di brand, design di prodotto ed ulteriori spese di comunicazione e marketing della rete;

economiche relative ai sistemi produttivi ed alle relative filiere; - Studi per strategie di marketing finalizzate all’internazionalizzazione; - Consulenze per l’assistenza tecnica, giuridica e fiscale inerente alla definizione dei relativi accordi industriali o commerciali a rilevanza internazionale; - Studi di fattibilità per la realizzazione di nuovi prodotti e /o nuovi servizi per mercati esteri determinati, accompagnati da un piano industriale.



- servizi *network inspection*, eseguiti sulla base del disciplinare di rete, affidati ad enti terzi accreditati;
- servizi di consulenza per la predisposizione o l'integrazione dei modelli organizzativi aziendali ex D.Lgs. 231/01;
- servizi di consulenza per la redazione del Contratto di rete, spese notarili e costi connessi.

2. Investimenti innovativi materiali e immateriali

- a) Sono ammissibili le spese attinenti al progetto di sviluppo proposto e riconducibili ad attività realizzate in sedi operative localizzate nel Lazio, relative alle seguenti tipologie di costi:
- suolo aziendale e sue sistemazioni; le relative spese sono ammesse nel limite del 10% delle spese complessive ammissibili del progetto imprenditoriale;
 - opere murarie e assimilate, e infrastrutture specifiche aziendali; le relative spese sono ammesse nel limite del 30% delle spese complessive ammissibili del progetto imprenditoriale;
 - macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale dell'impresa;
 - programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal progetto.
- b) Gli investimenti materiali ammissibili devono utilizzare le migliori tecnologie disponibili sul mercato e devono rimanere di proprietà dei soggetti beneficiari presso le sedi operative interessate dalle attività di progetto per almeno tre anni decorrenti dalla data di concessione del contributo.
- c) Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo in conto impianti, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall'art. 15 del RGE relativo agli "Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI". L'intensità di aiuto è pari:
- al 20 % dei costi ammissibili nel caso delle Piccole imprese;
 - al 10 % dei costi ammissibili nel caso delle Medie imprese.
- d) In alternativa, detti aiuti possono essere concessi alle PMI ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L379 del 28 dicembre 2006. In tal caso l'intensità di aiuto è pari al 60% dei costi ammissibili per le Microimprese e le Piccole imprese e del 40% per le Medie imprese.

3. Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale

Sono ammissibili:

- a) Spese di personale dipendente (o assunto con contratti equivalenti) quali ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca/sviluppo



e comunque entro il limite massimo del 40% del progetto complessivo di R&S; entro tale limite potranno essere riconosciuti eventuali costi relativi a personale dipendente o equiparato, impiegato in altre sedi, anche fuori dalla Regione Lazio, per un importo pari al massimo del 20% di detti costi.

- b) Costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata. Se l'utilizzo della strumentazione e delle attrezzature in questione ai fini del progetto di ricerca non copre la loro intera durata di vita, sono considerati ammissibili solo i costi d'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e in misura non superiore alle aliquote ordinarie di ammortamento previste dalla normativa fiscale.
- c) Costi di fabbricati e terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile e in misura non superiore alle aliquote ordinarie di ammortamento previste dalla normativa fiscale. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili per la Ricerca industriale e lo Sviluppo sperimentale.
- d) Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.
- e) Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto.
- f) Costi per l'acquisto di materiali di consumo, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca; in tali costi sono compresi i costi per l'acquisto dei materiali necessari alla realizzazione dei prototipi.

Gli importi delle voci di spesa di cui alle lettere e) ed f) possono concorrere, complessivamente, nel limite del 10% del totale dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale.

Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall' art. 31 del RGE relativo agli **“Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo”**².

² Cfr. Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per categoria): “Art. 31 – Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo [...] 3. L'intensità di aiuto non supera: a) il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale; b) il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca industriale; c) il 25 % dei costi ammissibili per lo sviluppo sperimentale. L'intensità di aiuto viene determinata per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in conformità al paragrafo 4, lettera b), punto i). Nel caso di aiuti ad un progetto di ricerca e sviluppo realizzato in collaborazione tra organismi di ricerca e imprese, il cumulo delle sovvenzioni pubbliche dirette ad un progetto specifico e dei contributi degli organismi di ricerca a beneficio del medesimo progetto, qualora costituiscano aiuti, non può essere superiore alle intensità di aiuto applicabili alla singola impresa beneficiaria. 4. L'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale di cui al paragrafo 3 può essere aumentata come segue: a) per gli aiuti destinati alle PMI, l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese e b) una maggiorazione di 15 punti percentuali, a concorrenza di un'intensità massima dell'80 % dei costi ammissibili, può essere



4. Diritti di proprietà industriale

- a) Sono ammissibili le spese attinenti al progetto di sviluppo proposto e riconducibili ad attività realizzate in sedi operative localizzate nel Lazio, relative a costi connessi ai diritti di proprietà industriale.
- b) Le agevolazioni sono concesse nella forma di contributo diretto alla spesa, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dall'art. 33 del RGE relativo agli "Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale".
- c) Le intensità massime dell'aiuto sono pari all'intensità autorizzata per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31, paragrafi 3 e 4 del RGE in relazione alle attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.
- d) Per le Grandi imprese il contributo è concesso in "*de minimis*", in conformità con quanto previsto dal Regolamento (CE) 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore, nella forma di contributo diretto alla spesa, nel limite del 65% delle spese ritenute ammissibili.
- e) Sono ammissibili i seguenti costi:
 - tutti i costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi di preparazione, presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi sostenuti per il rinnovo della domanda prima della concessione del diritto;
 - i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni;
 - i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

applicata nei seguenti casi: i) se il progetto comporta la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra e sono soddisfatte le seguenti condizioni: - nessuna impresa sostiene da sola oltre il 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione; - il progetto prevede la collaborazione con almeno una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri distinti, oppure ii) il progetto comporta la collaborazione effettiva tra un'impresa e un organismo di ricerca e sono riunite le seguenti condizioni: - l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e - l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, oppure iii) nel caso della ricerca industriale, i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso convegni su temi tecnici o scientifici oppure tramite pubblicazioni in riviste tecniche e scientifiche o inseriti in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, sono in libera consultazione) o divulgati tramite software libero o open source. Ai fini del primo comma, lettera b), punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. [...]".



Art. 10 – Disposizioni generali

1. Le spese relative all'acquisizione di beni e servizi sono ammissibili al netto di IVA e di altre imposte e tasse. Qualora l'IVA non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal soggetto beneficiario l'importo considerato ammissibile è comprensivo dell'IVA.
2. Sono ammissibili a contributo solo le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla data di compilazione del Formulario on-line con l'ottenimento del numero di protocollo.
3. L'importo massimo ammissibile per ciascuna voce di costo ammessa è rappresentato dall'importo approvato in sede di concessione del contributo.
4. Eventuali variazioni in aumento del costo complessivo dell'intervento non determinano in nessun caso un incremento dell'ammontare delle spese considerate ammissibili.
5. Qualora il progetto imprenditoriale ammissibile risulti inferiore alla soglia minima prevista per ciascuna tipologia di classificazione dei progetti agevolabili così come definita all'art. 8, a seguito di tagli delle spese proposte operati da Sviluppo Lazio S.p.A. in sede istruttoria e di valutazione, il progetto di sviluppo potrà essere valutato "non ammissibile".
6. L'ammontare del contributo concesso è rideterminato al momento dell'ultima erogazione a saldo ai fini della verifica del rispetto delle intensità massime concedibili, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e rendicontati. Le agevolazioni concesse non possono in ogni caso essere aumentate, salvo quanto disposto dall'art.9, comma 5 del presente Avviso Pubblico.
7. Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 15 del presente Avviso Pubblico, tutte le spese ed i costi devono:
 - essere espressamente e strettamente attinenti al progetto ammesso ai sensi del presente Avviso Pubblico;
 - essere riconducibili a progetti e attività realizzati in sedi operative localizzate nel Lazio;
 - derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
 - essere effettivamente sostenuti e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
 - essere in regola dal punto di vista della normativa civilistica e fiscale;
 - essere registrate e chiaramente identificabili con un sistema di contabilità separata o con adeguata codifica (contenente data dell'operazione, natura ed estremi dei giustificativi, modalità di pagamento) che consenta di distinguerle da altre operazioni contabili;
 - essere pagate in modo conforme alla normativa che stabilisce gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. n. 136/2010, come modificata dalla Legge n. 217 del 2010);



- essere comunque conformi alla normativa europea in materia di fondi strutturali e aiuti di stato, nonché ad altre norme comunitarie, nazionali e regionali pertinenti.
8. Le spese non attestabili tramite fatture devono essere riscontrabili nella contabilità ed essere chiaramente riferibili al progetto in base ad apposita documentazione che ne attesti l'imputazione percentuale alle attività finanziate.
9. I soggetti partecipanti al progetto e beneficiari di contributo sono tenuti alla predisposizione di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali.
10. Le spese devono:
- fare riferimento a prestazioni eseguite da soggetti esterni indipendenti da ciascuna delle società appartenenti al raggruppamento proponente. Costituiscono eccezione le spese sostenute tra soggetti indipendenti appartenenti ad un medesimo raggruppamento formalizzato in Contratto di Rete e le spese sostenute per le attività di ricerca e sviluppo all'interno dei progetti "Valore Aggiunto Lazio" per la parte relativa al personale dipendente;
 - essere sostenute a prezzi di mercato;
 - fare riferimento a prestazioni aventi natura non continuativa o periodica che esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa (quali ad esempio, la consulenza fiscale, la consulenza legale, la pubblicità, l'attività dell'organo comune e/o del capofila/mandatario).
11. Non sono comunque ammissibili gli acquisti di servizi da fornitori/aziende:
- che abbiano tra i loro soci o titolari o amministratori:
 - l'amministratore, il titolare o socio di ciascuna delle imprese partecipanti all'aggregazione;
 - coniuge, parente o affine (in linea retta o collaterale) entro il terzo grado del titolare/legale rappresentante di ciascuna delle imprese partecipanti all'aggregazione;
 - che si trovino nei confronti dell'impresa richiedente, nelle condizioni di cui all'art. 2359 del Codice Civile ovvero siano entrambe partecipate, per almeno il 25%, da un medesimo altro soggetto o abbiano la maggioranza degli organi amministrativi composti dai medesimi membri.

Art. 11 – Termini e modalità di presentazione delle domande

1. La partecipazione al presente Avviso Pubblico potrà aver luogo dalle ore 9.00 del giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dello schema di formulario da compilare "on-line" per la presentazione delle domande e rimarrà aperto fino al 30/6/2014 ovvero fino esaurimento delle risorse stanziare.
2. Per tutte e tre le tipologie di classificazione dei progetti imprenditoriali agevolabili di cui al precedente articolo 2 le domande dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica compilando ed inoltrando il pertinente formulario on-line, utilizzando i moduli predisposti e disponibili sul sito www.sviluppo.lazio.it alla sezione "agevolazioni" dalle ore 9 del giorno



successivo alla pubblicazione dello schema di detto formulario sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Alla domanda dovrà essere allegata in formato elettronico, secondo le modalità indicate nel formulario on-line, la seguente documentazione relativa a tutti i soggetti partecipanti all'aggregazione e beneficiari dei contributi:

- copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto mandatario/capofila richiedente o del Legale Rappresentante del Consorzio;
- copia del certificato di iscrizione al "Registro delle imprese" della C.C.I.A.A. di ciascun soggetto richiedente, completo della certificazione con vigenza e antimafia nei casi previsti dall'art. 6 co. 1 del presente Avviso Pubblico ovvero dichiarazione equipollente ai sensi della normativa vigente;
- copia delle dichiarazioni dei redditi;
- copia dell'ultima dichiarazione IVA o, per le nuove imprese per le quali non sono ancora decorsi i termini per la presentazione della prima dichiarazione IVA, del certificato di attribuzione di Partita IVA.

Per i progetti "Start Up di Reti" dovrà essere inoltre fornita dichiarazione d'impegno a costituire il Contratto di rete, sottoscritta da tutti i partecipanti, ovvero, in caso di rete già costituita, copia del Contratto sottoscritto.

Per i progetti di cui ad "Investimenti in rete" e "Valore Aggiunto Lazio" dovrà essere inoltre fornita copia:

- del Contratto di rete redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata; nonché copia della iscrizione nella sezione del registro delle imprese (oppure copia della richiesta di registrazione inoltrata) completa del Programma comune di rete;
- dell'Atto costitutivo del Consorzio redatto per atto pubblico;
- dell'Atto di costituzione dell'ATI/ATS, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (solo per i progetti "Valore aggiunto Lazio");

Per i progetti presentati sulla tipologia "Valore Aggiunto Lazio" in caso di domanda presentata da costituendi Contratti di Rete, ATI/ATS, in sostituzione di quanto sopra dovrà essere fornita la dichiarazione di cui all'art. 4 comma c).

3. La compilazione on-line del formulario potrà avere luogo dalle ore 9.00 del giorno indicato al comma 1 del presente articolo; il suo L'inoltro del formulario on-line assicura l'ottenimento di un numero cronologico di protocollo.
4. Per il perfezionamento della richiesta occorre, altresì, compilare il Modulo di domanda, scaricabile dal sito sopra citato; tale modulo, sottoscritto in originale dal Legale Rappresentante del soggetto mandatario dell'ATI-ATS/capofila del Contratto di Rete o del Consorzio o da persona con poteri equivalenti, dovrà essere spedito, tramite raccomandata a/r, entro 10 giorni dalla trasmissione on-line del formulario al seguente indirizzo:

Sviluppo Lazio S.p.A.



POR FESR Lazio 2007-2013
 INSIEME x VINCERE
 Via Vincenzo Bellini, 22
 00198 ROMA

- 5 Il mancato inoltro del Modulo di domanda entro i suddetti termini, comporta automaticamente l'inammissibilità della stessa.
6. Non saranno ritenuti ammissibili i progetti presentati in modo difforme, privi della firma sul modello cartaceo e riportanti erronea o parziale presentazione dei dati e dei documenti richiesti.
7. Non è ammessa la presentazione di più domande da parte della stessa aggregazione laddove non risulti richiesto il SALDO per quella precedente. Nel caso di imprese che partecipano a diversi progetti imprenditoriali su "Investimenti in rete" e "Valore Aggiunto Lazio", sempre laddove non risultino conclusi i precedenti, l'indice sintetico di complessità organizzativa è decurtato della quota necessaria ad accedere ai progetti imprenditoriali ancora in essere.
8. Sviluppo Lazio provvederà all'acquisizione della documentazione e allo svolgimento delle relative procedure di gestione. Eventuali ed ulteriori comunicazioni verranno richieste esclusivamente tramite la PEC indicata dal beneficiario nel modulo di domanda.

Art. 12 – Procedure per l'ammissione delle domande

1. L'istruttoria delle domande finalizzata alla selezione dei progetti di sviluppo finanziabili viene effettuata, seguendo l'ordine cronologico attribuito al formulario inviato on line di cui al precedente art. 11, co. 3.
2. I progetti imprenditoriali proposti sono sottoposti a due livelli di valutazione:
 - a. l'istruttoria di ammissibilità, al fine di valutare la sussistenza di tutte le condizioni previste dagli artt. 4 e 6 del presente Avviso Pubblico;
 - b. la valutazione di merito tecnico-economica.
3. L'istruttoria di ammissibilità è effettuata da Sviluppo Lazio S.p.A. con riferimento ai requisiti e ai criteri di cui al presente avviso ed è diretta a verificare:
 - rispetto dei termini e delle modalità di presentazione delle domande (ivi compreso, per i progetti inerenti "Investimenti in Rete" e "Valore aggiunto Lazio" il rispetto dell'indice sintetico di complessità organizzativa di cui agli artt. 2 e 3);
 - completezza delle informazioni fornite e conformità delle stesse rispetto alla specifica modulistica;
 - presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'Art. 6 del presente Avviso Pubblico in capo ai potenziali beneficiari;
 - dimostrazione della regolarità contributiva mediante acquisizione, da parte di Sviluppo Lazio S.p.A., del DURC.



4. La valutazione di merito tecnico-economiche saranno effettuate, conformemente a quanto stabilito dal successivo art. 13 “Criteri di valutazione”, da Sviluppo Lazio S.p.A. che si avvarrà di esperti in possesso degli idonei requisiti professionali . Nel caso dei progetti riguardanti la tipologia “Valore Aggiunto Lazio”, anche al fine dell’esame della validità scientifico-tecnologica del progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, Sviluppo Lazio S.p.A. si avvarrà degli esperti iscritti all’albo revisori costituito, in attuazione della LR 13/08, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 125 del 2009 come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 297 del 2011.
5. Le istruttorie di ammissibilità e le valutazioni di merito tecnico-economico saranno sottoposte all’esame di un Nucleo di Valutazione, appositamente costituito ed operante presso Sviluppo Lazio, composto da:
- l’Autorità di Gestione del POR FESR, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - 2 rappresentanti individuati dall’Autorità di Gestione del POR FESR;
 - 2 esperti designati da Sviluppo Lazio S.p.A..
6. Il Nucleo di Valutazione, si riunisce almeno ogni 30 giorni lavorativi e provvede a:
- approvare le linee guida della valutazione per l’attività degli istruttori;
 - verificare la rispondenza della valutazione dei singoli progetti da parte degli istruttori alle linee guida e ai punteggi di cui al successivo art.13;
 - redigere ed approvare, sulla base delle istruttorie di ammissibilità e delle valutazioni di merito tecnico-economiche, gli elenchi delle domande ammissibili e non ammissibili a contributo. L’elenco delle domande ammissibili è costituito dai progetti finanziabili e non finanziabili con indicazione, per ciascun progetto imprenditoriale, del punteggio attribuito e, per quelli finanziabili, dell’importo delle spese ammissibili, dei contributi concedibili (distinti per tipologia di spesa, aiuto e impresa) e delle eventuali ulteriori prescrizioni e condizioni cui è subordinata la concessione dei contributi. L’elenco delle domande non ammissibili, contiene per ciascun progetto, i motivi della mancata ammissibilità;
 - autorizzare le eventuali richieste di rimodulazione dei progetti ammessi alle agevolazioni nei casi previsti dall’art. 18, comma 1 del presente Avviso Pubblico;
 - disporre le revoche delle agevolazioni, secondo quanto disciplinato dall’art. 18, comma 2 del presente Avviso Pubblico.
6. Gli elenchi saranno pubblicati a cura di Sviluppo Lazio S.p.A. sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio e sui siti www.sviluppo.lazio.it e www.porfesr.lazio.it .

Art. 13 – Criteri di valutazione.

1. La valutazione di merito è volta a verificare la corrispondenza del progetto proposto alle finalità del presente Avviso Pubblico nonché alla sua fattibilità e alla sua sostenibilità tecnico-economica.



2. Per i progetti presentati e formalmente ammissibili, la valutazione di merito è effettuata sulla base del punteggio totale assegnato su un massimo di 100 punti, con riferimento a specifici criteri di valutazione indicati di seguito per ciascuna tipologia di progetti imprenditoriali.

“Start-up di reti”:

Criteri		Punteggio massimo
Qualità tecnica del progetto di sviluppo proposto e dell'aggregazione in rete	Grado d'integrazione delle imprese partecipanti alla realizzazione del progetto; solidità e sostenibilità nel tempo della rete di imprese.	15
	Completezza e adeguatezza del modello organizzativo proposto per la gestione della rete di imprese.	15
Rafforzamento del sistema organizzativo delle imprese proponenti	Impatto potenziale del progetto in termini di ricadute sul mercato di riferimento, comprese quelle occupazionali, e sulla competitività delle imprese in rete.	20
Idoneità del progetto di sviluppo a promuovere innovazioni di prodotti/servizi e processi produttivi/organizzativi	Complessità del progetto relativamente alla trasversalità e capacità d'integrare competenze e tecnologie afferenti diversi ambiti produttivi, grado di innovazione, avanzamento tecnologico e miglioramento competitivo perseguito con il programma della rete di imprese.	20
Congruità e pertinenza dei costi del progetto di sviluppo	Coerenza e congruità degli elementi progettuali per il conseguimento degli obiettivi previsti e congruità dei costi e dei tempi di realizzazione.	30
TOTALE COMPLESSIVO		100



“Investimenti in rete” e “Valore aggiunto Lazio”:

Criteri	Punteggio massimo	
	Investimenti in rete	Valore aggiunto Lazio
Dimensione del raggruppamento di imprese (2 punti per ogni PMI aggiuntiva al numero minimo di tre, rispondente ai requisiti di cui all'art. 4 co. 2 dell' Avviso Pubblico)	14	14
Complementarità ed integrabilità di competenze, know-how, tecnologie e strategie di mercato. Solidità e sostenibilità nel tempo dell'aggregazione d' imprese	16	6
Sub-Totale 1 - criteri attinenti ai soggetti proponenti	30	20
Pertinenza, congruità e completezza del progetto: adeguatezza di risorse, tecnologie ed organizzazione previste.	30	30
Completezza e coerenza del programma e/o progetto di aggregazione e della sua pianificazione economico e finanziaria, sua idoneità a promuovere innovazioni, a migliorare la competitività del raggruppamento e quindi a raggiungere i risultati imprenditoriali attesi in termini di incremento del valore aggiunto prodotto nel Lazio.	10	15
Esternalità positive. Miglioramento sostenibilità ambientale (ciclo dei rifiuti, efficienza energetica, emissioni), prospettive di occupazione con particolare riferimento alle categorie svantaggiate sul mercato del lavoro, prospettive di integrazione con reti di imprese a livello nazionale ed internazionale, consolidamento dei rapporti con organismi di ricerca, aumento dell'intensità brevettuale.	10	15
Sub-Totale 2 - criteri attinenti la validità tecnico-economica del progetto	50	60
Rapporto tra patrimonio netto e costo del progetto (al netto del contributo) PN = capitale netto (calcolato come media del PN di ogni azienda, ponderata in base alla rispettiva quota di partecipazione) CP = costo del progetto A = agevolazione concedibile PN \geq (CP-A) = 10 punti PN \geq (CP-A)/2 = 5 punti PN \geq (CP-A)/3 = 1 punto	10	10
Rapporto tra oneri finanziari e fatturato (calcolato come media del rapporto di ogni azienda ponderata in base alla rispettiva quota di partecipazione) > 8% = 0 punti > 2 e \leq 8% = 5 punti \leq 2% = 10 punti	10	10
Subtotale - 3 criteri attinenti Parametri economico-finanziari	20	20
TOTALE COMPLESSIVO	100	100



3. per ciascuna tipologia di progetto sono ritenuti ammissibili alle agevolazioni i progetti imprenditoriali che raggiungono almeno un punteggio complessivo maggiore o uguale a 60 punti.

Art. 14 - Realizzazione dei progetti imprenditoriali

1. Ai fini del riconoscimento della loro ammissibilità, i progetti imprenditoriali dovranno essere avviati successivamente alla data di cui all'art. 10 comma 2.
2. I progetti imprenditoriali devono essere realizzati e rendicontati entro i termini di seguito indicati e comunque non oltre il termine perentorio del 30 giugno 2015:
 - a) 12 mesi dalla data di comunicazione formale di concessione del contributo per la tipologia "Start-up di reti";
 - b) 20 mesi dalla data di comunicazione formale di concessione del contributo per le altre tipologie di progetti imprenditoriali.

Art. 15 – Termini e modalità di erogazione delle agevolazioni

1. A seguito della pubblicazione degli elenchi sul BURL, Sviluppo Lazio S.p.A. invia ai beneficiari apposito *Atto di impegno* contenente le eventuali condizioni cui è soggetta l'approvazione e l'erogazione del contributo. L'atto d'impegno costituisce formale comunicazione di concessione di contributo, da cui decorrono i termini previsti nel presente Avviso Pubblico e dovrà essere sottoscritto e trasmesso per accettazione – pena la decadenza dalle agevolazioni – entro il termine perentorio indicato dallo stesso.
2. L'erogazione dei contributi previsti dal presente Avviso Pubblico, viene effettuata secondo le seguenti modalità:
 - a. anticipo facoltativo fino al 50 % del contributo ammesso alla firma per accettazione dell'Atto d'Impegno tra il beneficiario e Sviluppo Lazio SpA, previa presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da primari istituti di credito o primarie compagnie assicurative facenti parte dell'elenco ISVAP;
 - b. a Stato di Avanzamento Lavori (SAL), qualora il raggruppamento intenda presentarne richiesta, al completamento di almeno il 30 % del programma d'attività ammesso;
 - c. la quota restante a saldo.
3. Il SAL ed il Saldo saranno erogati dopo l'invio della documentazione tecnica ed amministrativa relativa alla quota di attività realizzata, nel caso di SAL, ovvero all'intero progetto, nel caso del Saldo, nonché di quanto altro eventualmente previsto nell'Atto d'impegno di cui al precedente comma 1 e nella "*guida alla presentazione della rendicontazione*" che sarà disponibile sul sito www.sviluppo.lazio.it alla sezione "agevolazioni". Sviluppo Lazio si riserva la facoltà di subordinare l'erogazione ad eventuali sopralluoghi di propri incaricati presso le imprese beneficiarie.
4. Qualora il raggruppamento si avvalga delle facoltà previste alle lettere a) e b) del comma 2 del presente articolo, il totale erogato sommando le due erogazioni non potrà superare il 70 % del



contributo ammesso, dovendo comunque rimanere pari ad almeno il 30 % del contributo la quota da erogare a saldo.

5. Sviluppo Lazio procederà all'erogazione delle singole *tranches* di contributo a favore del mandatario/capofila del Raggruppamento, valutando tuttavia l'opportunità di suddividere l'erogazione a favore delle singole imprese partecipanti, qualora impedimenti attribuibili ad una singola impresa possano ritardare o inficiare l'erogazione a favore dell'intera aggregazione.
6. Il contributo è soggetto a riduzione nel caso di non regolare completamento del progetto di sviluppo rispetto a quanto previsto ed approvato ovvero nei casi di non conformità parziale della documentazione di spesa presentata, sempre che non sia compromessa la validità complessiva del progetto stesso.
7. Le erogazioni verranno effettuata da Sviluppo Lazio S.p.A. mediante bonifico bancario a favore del mandatario, previa attuazione di verifiche, previste dal D.lgs. 231/07.

Art. 16 – Monitoraggio e controllo

1. Sviluppo Lazio S.p.A. effettua il monitoraggio sull'utilizzo e la disponibilità dei fondi stanziati e svolgerà periodica attività di controllo, anche sullo stato di attuazione dei progetti di sviluppo.
2. Ulteriori attività di controllo potranno essere svolte direttamente dalle Direzioni regionali competenti.
3. La documentazione contabile, costituita dai titoli originali deve essere conservata a cura dei soggetti beneficiari nei propri uffici, per un periodo non inferiore a 5 (cinque) anni a partire dalla data di erogazione del saldo.
4. Il Raggruppamento attraverso il Capofila è tenuto a trasmettere semestralmente una sintetica relazione sull'avanzamento tecnico ed economico del progetto.

Art. 17 – Obblighi dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre a quanto specificato nei precedenti articoli, pena la revoca del contributo, sono obbligati a:
 - a. ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente avviso e negli atti a questo conseguenti;
 - b. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c. corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti da Sviluppo Lazio S.p.A. e dalla Regione Lazio;
 - d. acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti, oltre che da Sviluppo Lazio S.p.A. e dalla Regione Lazio, anche da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni in relazione a quanto stabilito, in particolare, dagli artt. 60,



61 e 62 del Regolamento (CE) 1083/2006, nonché dagli artt. 13 e 16 del Regolamento (CE) 1828/2006, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- l'operazione rispetta i criteri di selezione del Programma Operativo ed è attuata conformemente alla decisione di approvazione;
 - i beneficiari hanno un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
 - le spese dichiarate sono state effettivamente sostenute;
 - i prodotti e i servizi sono stati effettivamente forniti;
 - la spesa dichiarata corrisponde ai documenti contabili e ai documenti giustificativi conservati dal beneficiario;
 - la spesa dichiarata dal beneficiario è conforme alle norme comunitarie e nazionali.
- e. assicurare che le attività previste dal progetto vengano realizzate entro i termini stabiliti all'art. 14 co. 2 del presente Avviso Pubblico;
- f. segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni o localizzazioni relative alle attività progettuali proposte e/o ammesse a contributo;
- g. assicurare la puntuale e completa realizzazione dei progetti di sviluppo ammessi a contributo, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate da Sviluppo Lazio S.p.A.;
- h. in caso di Consorzi, ATI/ATS, disciplinare nell'atto costitutivo o in apposito atto separato, sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento, la suddivisione delle attività progettuali di competenza di ciascun soggetto partecipante, ovvero delle spese e dei costi a carico di ciascuno di essi, anche con riferimento a quanto stabilito al precedente art. 4.
- i. conservare, per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa;
- j. impegnarsi a non cumulare i contributi previsti dal presente avviso con altre agevolazioni ottenute per le medesime spese;
- k. informare il pubblico della sovvenzione ottenuta, tramite l'esposizione di una targa, ovvero l'apposizione di una dicitura sui documenti prodotti dall'aggregazione d'impresе indicante che l'aggregazione stessa si è realizzata con il concorso di risorse dell'Unione Europea parte FESR e della Regione Lazio.

Art. 18 – Modifiche dei progetti e Revoca delle agevolazioni

1. In considerazione della minore o maggiore complessità dei progetti e della rapida mutazione delle tecnologie e dei mercati sono accettabili modifiche se preventivamente comunicate a Sviluppo Lazio. Sviluppo Lazio S.p.A. può autorizzare modifiche o variazioni migliorative o equivalenti che non alterino oggettivamente le valutazioni di ammissibilità e di merito. Ulteriori richieste di modifica, tra cui, senz'altro, quelle che implicano una variazione del punteggio attribuito, delle imprese partecipanti o una rimodulazione delle spese ammissibili e dei contributi concedibili tra



tipologia di spesa, aiuto di Stato e imprese, nonché eventuali richieste di proroga, possono essere autorizzate esclusivamente dal Nucleo di Valutazione. Questo potrà proporre riduzioni anche considerando l'effettivo impegno finanziario dimostrato e la maggiore debolezza finanziaria e contrattuale delle imprese di dimensione minore. Il Nucleo di Valutazione può avvalersi a tal fine di pareri o relazioni tecniche e potrà pubblicare sul sito www.porfesr.lazio.it, raccomandazioni ed orientamenti vincolati per Sviluppo Lazio ed i beneficiari.

2. Le revoche delle agevolazioni vengono disposte dal Nucleo di Valutazione, anche sulla base delle attività di monitoraggio e controllo di cui all'art. 16 del presente Avviso Pubblico e gestite da Sviluppo Lazio S.p.A. che ne cura la formale comunicazione ai soggetti interessati e alla competente Direzione Regionale, nei seguenti casi:

- a) il progetto realizzato sia difforme da quello ammesso e la sua modificazione non sia stata preventivamente autorizzata;
- b) il progetto non venga realizzato nei tempi indicati nell'Atto d'Impegno;
- c) i controlli abbiano riscontrato l'esistenza di documenti irregolari o incompleti per fatti insanabili imputabili al beneficiario;
- d) il beneficiario non fornisca la documentazione richiesta o non consenta i controlli;
- e) il beneficiario trasferisca entro 5 anni dalla concessione delle agevolazioni l'unità locale o produttiva o i singoli beni oggetto del progetto di sviluppo ammesso in altra Regione o Nazione;
- f) il beneficiario non adempia agli obblighi previsti nell'Atto d'Impegno;
- g) manchi la certificazione di regolarità della documentazione e di aderenza dei fatti dichiarati, allegata al SAL e al SALDO, oppure manchi la sottoscrizione della stessa;
- h) venga accertata una irregolarità contributiva nel corso delle diverse fasi attuative;
- i) uno o più soggetti richiedenti risultino assoggettati a procedure concorsuali o vengano posti in liquidazione entro 5 anni dall'erogazione del saldo del contributo nel caso in cui l'apporto di questi soggetti risulti essenziale ai fini della realizzazione del progetto agevolato;
- j) il beneficiario trasferisca a terzi i singoli beni oggetto del progetto entro 5 anni (o entro il periodo di ammortamento del bene, se inferiore) dall'erogazione del saldo delle agevolazioni;
- k) le somme già erogate o parte di esse non siano state utilizzate;
- l) a seguito di recesso dall'aggregazione di una o più imprese, il numero rimanente delle PMI aventi unità produttiva nella Regione Lazio scenda al di sotto del limite minimo di tre;
- m) i beneficiari non rispettino le dichiarazioni fornite ai fini dell'ottenimento del punteggio per l'ammissione all'agevolazione e a seguito di ciò il relativo punteggio si riduca in misura tale da non raggiungere la soglia minima di ammissibilità e non si pregiudichi la realizzazione del progetto.



3. Resta salva la facoltà della Regione Lazio e di Sviluppo Lazio S.p.A. di valutare ulteriori casi di revoca non previsti al comma precedente, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
4. In caso di revoca del contributo concesso, Sviluppo Lazio S.p.A. esperisce le azioni utili al recupero delle somme eventualmente erogate, maggiorate degli interessi legali e, ove il fatto costituisca reato, procede alla denuncia nelle apposite sedi giurisdizionali ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 19 – Diritto di accesso e responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii.

1. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e seguenti della Legge 241/90 viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi a Sviluppo Lazio S.p.A. all'indirizzo indicato all'art. 11, co. 4, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge.
2. Il responsabile del procedimento è il Direttore Generale di Sviluppo Lazio S.p.A.

Art. 20 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
2. I beneficiari, accettando i finanziamenti, accettano quanto disposto in materia di informativa stabilito negli articoli 6 e 7 del Reg. (CE) n. 1828/2006 ove è prevista la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dell'elenco dei beneficiari, delle denominazioni delle operazioni e dell'importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni.
3. Il titolare del trattamento è Sviluppo Lazio S.p.A.. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del Dlgs n. 196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso Sviluppo Lazio all'indirizzo sopra indicato.

Art. 21 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, si rinvia alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in conformità alla quale sono stati predisposti il Programma Operativo regionale FESR 2007-2013 "Obiettivo Competitività regionale e Occupazione" approvato con Decisione della Commissione europea CE n. C(2012) 1659 in data 28/03/2012; il Programma di Politica di Sviluppo Unitaria 2007-2013 approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 50 del 16 luglio 2008.
2. Per quanto riguarda i richiami alla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti di Stato e le previsioni mutate dalla stessa, occorre precisare che questa ha scadenza al 31 dicembre 2013. La Regione Lazio si riserva, pertanto, di apportare le modifiche che si rendessero necessarie per assicurare la conformità del presente Avviso Pubblico alle eventuali modifiche apportate a detta regolamentazione.